

(N. 231-B)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 4^a Commissione permanente (Difesa) del Senato della Repubblica
nella seduta del 17 febbraio 1949*

*modificato dalla V Commissione permanente (Difesa) della Camera dei Deputati
nella seduta del 6 aprile 1949 (V. Stampato N. 354)*

presentato dal Ministro della Difesa

(PACCIARDI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
L' 11 APRILE 1949

**Modifica dei requisiti per l'ammissione dei capitani di corvetta
all'Istituto di guerra marittima.**

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Articolo unico.

Con effetto dal 1° ottobre 1947 i capitani di corvetta possono essere ammessi all'Istituto di guerra marittima indipendentemente dall'aver compiuto il periodo minimo di comando navale prescritto per l'avanzamento.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo unico.

Con effetto dal 1° ottobre 1947 i capitani di corvetta possono essere ammessi all'Istituto di guerra marittima per i corsi di carattere didattico indipendentemente dall'aver compiuto il periodo minimo di comando navale prescritto per l'avanzamento.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.